# LA SFIDA AMBIZIOSA DEL RIPRISTINO DELLA NATURA

CON IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO, GLI STATI DOVRANNO IMPEGNARSI PER INVERTIRE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ. RIPRISTINARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI HABITAT NATURALI E SEMI-NATURALI, COME QUELLI AGRICOLI, È ESSENZIALE ANCHE PER RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS SERRA E MIGLIORARE LA RESILIENZA DEGLI ECOSISTEMI AL CLIMATE CHANGE.

FOTO: REGIONE EMILIA-ROMAGNA AICG

Nel giugno 2020 la Commissione europea ha emanato la *Strategia Ue per la biodiversità per il 2030*. Elemento centrale del *green deal* dell'Ue, la strategia è un piano ambizioso e a lungo termine, il cui obiettivo generale è garantire che la biodiversità europea sia sulla via della ripresa entro il 2030, a beneficio delle persone, del pianeta, del clima e della sua economia, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul cambiamento climatico.

La strategia verte intorno a due obiettivi chiave: la protezione del 30% del territorio e del mare dell'Ue e una serie di obiettivi giuridicamente vincolanti per ripristinare gli habitat degradati in tutta l'Unione europea.
Esiste una vasta evidenza scientifica che dimostra che in Europa le aree protette, seppur in misura diversa nei diversi Paesi e nelle diverse regioni climatiche, se ben governate e gestite efficacemente, rappresentano un metodo comprovato per la salvaguardia sia degli habitat sia delle popolazioni di specie e per la fornitura di importanti servizi ecosistemici e molteplici benefici alle persone. Esse forniscono un quadro giuridico fondamentale per preservare la biodiversità esistente, prevenendone ulteriori perdite e consentendo il recupero di quella degradata.

Tuttavia, è anche evidente agli scienziati che la protezione da sola non potrà essere sufficiente ad arrestare e invertire il declino della biodiversità, in Europa come nel resto del mondo. Affidarsi alla conservazione attraverso una rigorosa protezione delle aree che proibisca qualsiasi modifica dell'habitat protetto delle specie minacciate o altri interventi di gestione per affrontare le minacce non è una strategia praticabile per diverse ragioni. Una delle ragioni per cui la sola protezione non riuscirà a prevenire la perdita di specie è il cambiamento climatico in corso. Per le specie con piccole popolazioni sparse in paesaggi frammentati, che occupano tipi di habitat rari o hanno capacità di dispersione limitata, i previsti cambiamenti di areale dovuti al cambiamento climatico possono essere fatali.

In questa prospettiva, la protezione della natura deve essere integrata da sforzi di ripristino della natura, che mirano a invertire il degrado già avvenuto e riportare un ecosistema in buone condizioni.

## Lo stato di conservazione degli habitat in Europa

Uno studio dell'Agenzia europea dell'ambiente (Eea, 2020) ha rivelato che solo il 15% degli habitat sul territorio europeo ha uno stato di conservazione "favorevole" , mentre l'81% in totale ha uno stato di conservazione "inadeguato" (45%) o "cattivo" (36%). Tra gli habitat che presentano uno stato di conservazione inadeguato, il 36% mostra una tendenza al peggioramento, il 9% al miglioramento. I prati e i pascoli, le dune, le torbiere, gli acquitrini e le paludi sono quelli più interessate dal processo di degrado. Viceversa, le foreste sono quelle che migliorano di più.
Per tradurre in impegni e obiettivi giuridicamente vincolanti i principi fondamentali per il ripristino degli ecosistemi, naturali e gestiti, non solo all'interno, ma anche all'esterno delle aree protette, la Commissione europea, nel 2022, ha pubblicato una proposta di regolamento per il Ripristino della natura (in breve Rrn).
Il 17 giugno 2024, dopo due anni di strenui negoziati e significativi compromessi a causa delle tensioni relative alle politiche ambientali,

provenienti in particolare dal settore agricolo e selvicolturale, e del contesto geo-politico in cui detti negoziati si sono sviluppati, l'Rrn è stato approvato in via definitiva, sotto il nome di regolamento Ue 2024/1991. Detto regolamento è entrato ufficialmente in vigore il 18 agosto 2024 ed è quindi immediatamente applicabile in tutti i Paesi membri.

L'obiettivo principale dell'Rrn è di avviare, entro il 2030, attività di ripristino del "favorevole" stato di salute di almeno il 30% degli habitat terrestri, costieri, delle acque interne e marine – elencati negli allegati I e II dell'Rrn e ripresi dall'allegato I della direttiva Habitat – che attualmente versano in uno stato di conservazione "cattivo" e "inadeguato". Questa percentuale dovrà raggiungere il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050.
I Paesi dovranno poi impegnarsi affinché le aree ripristinate non tornino a deteriorarsi in modo significativo in futuro (obbligo di non deterioramento).
Tra gli altri obiettivi figurano anche gli impegni di:
- garantire che entro il 2030 non vi sia alcuna perdita netta né della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né della copertura arborea all'interno delle città e che dal 2031 in poi si registri una tendenza positiva dell'estensione delle aree verdi e della copertura arborea nelle città
- mettere in atto misure di ripristino su almeno 25 mila chilometri di fiumi in tutta l'Ue, con lo scopo di trasformarli in corsi d'acqua a scorrimento libero
- piantare almeno tre miliardi di alberi su tutto il territorio Ue
- aumentare la diversità delle specie impollinatrici e arrestare declino degli impollinatori entro il 2030 e in seguito invertirne la tendenza.
Inoltre, per migliorare la biodiversità negli habitat agricoli e forestali, i Paesi Ue dovranno registrare, tra le altre cose:
- progressi su abbondanza di specie e popolazioni di uccelli e farfalle tipiche dei prati e dei pascoli
- aumenti della percentuale delle superfici agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità (*high diversity landscape features*, come le fasce tampone, le siepi, le zone umide e i muretti in pietra) e degli stock di sostanza organica nei terreni coltivati
- progressi su almeno sei dei sette seguenti indicatori forestali: legno morto in piedi, legno morto a terra, percentuale di foreste con struttura disetanea, connettività, *carbon stock*, percentuale di foreste dominate da specie arboree native, diversità di specie arboree.

L'Rrn contiene una condizione per cui i Paesi Ue non sono obbligati a utilizzare le risorse finanziarie del fondo agricolo dell'Unione per proteggere la natura, una sorta di "freno di emergenza", che in circostanze eccezionali consentirà di congelare gli obiettivi relativi agli ecosistemi agricoli, qualora per raggiungerli si riduca la superficie coltivata al punto da compromettere la produzione alimentare e renderla inadeguata ai consumi.
Concretamente, come recita l'articolo 15 dell'Rrn, ogni Stato membro dell'Ue dovrà presentare alla Commissione europea, entro due anni dall'entrata in vigore dell'Rrn, cioè entro il 1° settembre 2026, una propria bozza di Piano nazionale per il ripristino della natura (Pnr).
Inoltre, ogni piano dovrà indicare, sulla base del contesto nazionale e delle specifiche esigenze di ogni Paese membro, in che modo e con quali strumenti, inclusi quelli finanziari, gli Stati membri vorranno raggiungere gli obiettivi e gli obblighi posti dall'Rrn.
Nel piano, i Paesi dovranno specificare gli habitat cui dare priorità negli interventi di ripristino, anche se l'Rrn precisa che fino al 2030 tale priorità dovrà essere data agli habitat dei siti della rete Natura 2000[1] e quelli con il maggior potenziale di "sequestro" di carbonio e di riduzione dell'impatto dei disastri naturali e degli eventi meteo-climatici estremi.

## Disposizioni generali dell'Rrn

L'Rrn è composto da sei capitoli: disposizioni generali (articoli 1-3), obiettivi e obblighi di ripristino (artt. 4-13), Piani nazionali di ripristino della natura (artt. 14-19), monitoraggio e comunicazione (artt. 20-21), atti delegati e di esecuzione (artt. 22-24) e disposizioni finali (artt. 25-28).
Inoltre, gli allegati specificano i tipi di habitat interessati dall'Rrn (I-II), incluse le specie marine specifiche (III), la descrizione degli indicatori per gli ecosistemi agricoli e l'indice comune degli uccelli delle zone agricole (IV-V), la descrizione degli indicatori per le foreste (VI) ed esempi di misure di ripristino (VII).

## Gli articoli

L'***articolo 1*** stabilisce le disposizioni generali dell'Rrn. L'obiettivo dell'Rrn è stabilire un quadro entro il quale gli Stati membri devono attuare misure di ripristino efficaci e basate sull'area che insieme devono coprire almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'Unione entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Ciò contribuisce al "recupero di lungo termine e duraturo degli ecosistemi ricchi di biodiversità e resilienti negli Stati

membri", nonché al raggiungimento degli obiettivi climatici generali, al miglioramento della sicurezza alimentare e al rispetto degli impegni internazionali dell'Ue.

Gli ***articoli 2 e 3*** delineano l'ambito geografico e le definizioni. L'Rrn si applica al territorio europeo degli Stati membri a cui si applicano i trattati, comprese le acque costiere come definite nella direttiva quadro sulle acque e le acque territoriali degli Stati membri che si estendono fino all'estremità dell'area in cui uno Stato membro ha o esercita diritti sovrani o giurisdizione, in conformità con la Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare. Secondo il preambolo, l'area a cui si applica l'Rrn dovrebbe pertanto allinearsi alle direttive Uccelli e Habitat e alla direttiva quadro sulla Strategia per l'ambiente marino. Peraltro, nel preambolo, gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a includere, su base volontaria, misure di ripristino adattate alle loro regioni più periferiche e remote, tenendo conto della loro lontananza, insularità, piccole dimensioni, topografia e clima difficili, nonché della loro ricca biodiversità e dei costi associati per la protezione e il ripristino dei loro ecosistemi.

L'***articolo 4*** stabilisce gli obiettivi di ripristino per gli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce. I tipi specifici di habitat a cui si riferisce questo obiettivo sono elencati nell'allegato I e organizzati in sei gruppi di tipi di habitat. Il codice habitat corrispondente, come indicato nell'allegato I della direttiva Habitat, è incluso anche in questo allegato. L'articolo 4 sottolinea l'importanza della connettività e richiede agli Stati membri di garantire un miglioramento continuo e nessun deterioramento una volta raggiunte buone condizioni. In particolare, richiede agli Stati membri di:

- mettere in atto le misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato almeno il 30% della superficie totale di tutti i tipi di habitat dell'allegato I che non è in buono stato entro il 2030, il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050
- ripristinare i tipi di habitat in aree aggiuntive per raggiungere almeno il 30% della loro area di riferimento favorevole entro il 2030 (60% entro il 2040 e 100% entro il 2050)
- migliorare cotantemente la qualità e la quantità degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie elencate negli allegati II, IV e V della direttiva Habitat e degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Uccelli fino al raggiungimento di livelli sufficienti.

Vi sono alcuni casi in cui il miglioramento continuo e il non deterioramento possono essere esclusi, per esempio in caso di forza maggiore (inclusi disastri naturali), trasformazione dell'habitat indotta dal cambiamento climatico, piani o progetti di interesse pubblico prevalente (vedi gli articoli 6 e 7) o causati da azioni o inazioni di paesi terzi. In alcuni casi, sono consentite misure compensative per il non deterioramento nella regione biogeografica degli Stati membri.

L'***articolo 5***, riflettendo il precedente articolo 4, stabilisce obiettivi di ripristino per gli ecosistemi marini. I tipi di habitat marini pertinenti sono elencati nell'allegato II e sono organizzati in sette gruppi di tipi di habitat. Per i tipi di habitat elencati nel gruppo 7 (sedimenti molli), gli Stati membri possono stabilire la propria percentuale per il miglioramento delle condizioni di conservazione. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a migliorare costantemente la qualità e la quantità degli habitat marini delle specie elencate nell'allegato III dell'Rrn, nonché quelle elencate negli allegati II, IV e V della direttiva Habitat e gli habitat marini degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Uccelli. Si applicano le stesse esenzioni per il miglioramento continuo e il non deterioramento di cui all'articolo 4, compresi i piani o progetti di interesse pubblico prevalente.
Gli Stati membri sono inoltre tenuti a garantire che la condizione di almeno il 50% dell'area distribuita su tutti i tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 sia nota entro il 2030 (tutti entro il 2040) e almeno il 50% dell'area del gruppo 7 sia nota entro il 2040 (tutti entro il 2050).

Gli ***articoli 6 e 7*** prevedono i casi di deroga agli obiettivi di miglioramento continuo e non deterioramento previsti dagli articoli 4 e 5. Le deroghe possono essere necessarie per rispondere a motivi di interesse pubblico prevalente: l'articolo 6 per lo sviluppo di impianti per l'energia rinnovabile, l'articolo 7 per necessità di difesa nazionale. I piani e progetti per le energie rinnovabili devono essere sottoposti a una valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE) e a una valutazione di impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE).

L'***articolo 8*** stabilisce obiettivi per gli ecosistemi urbani. Esso mira a garantire che non vi sia alcuna perdita netta di spazi verdi urbani e di copertura arborea urbana entro il 2030. Dal 1° gennaio 2031, gli Stati membri sono tenuti a raggiungere una tendenza crescente di spazi verdi urbani e di copertura arborea urbana, misurata ogni sei anni, fino al raggiungimento di livelli soddisfacenti.

L'***articolo 9*** stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di identificare e rimuovere le barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali. I progetti e i piani previsti dall'articolo 9 dovranno contribuire al target di ripristinare almeno 25.000 km di fiumi a scorrimento libero e di integrare ciò con misure volte a migliorare il funzionamento naturale delle pianure alluvionali associate.

L'***articolo 10*** stabilisce l'obbligo di migliorare la diversità degli impollinatori e invertire il loro declino entro il 2030 e successivamente di raggiungere una tendenza crescente nella diversità e nelle popolazioni degli impollinatori fino al raggiungimento di livelli soddisfacenti. L'*Eu pollinators initiative*, rivista agli inizi del 2024, delinea le azioni da intraprendere nell'Unione europea per invertire il declino degli impollinatori entro il 2030. La Commissione adotterà con un atto delegato il metodo scientifico per monitorare la diversità e le popolazioni degli impollinatori.
La pubblicazione di tale atto è prevista per l'autunno 2025. Questo metodo dovrebbe fornire un approccio standardizzato per raccogliere dati annuali sull'abbondanza e la diversità delle specie di impollinatori in diversi ecosistemi e per valutare le tendenze nelle popolazioni di impollinatori e l'efficacia delle misure di ripristino. I dati dovrebbero provenire da un numero adeguato di siti e promuovere la scienza dei cittadini, e la Commissione deve istituire una task force per diffondere

informazioni e competenze pertinenti agli Stati membri.

L'***articolo 11*** stabilisce obiettivi per il ripristino degli ecosistemi agricoli. Gli Stati membri devono raggiungere una tendenza crescente in almeno due dei tre seguenti indicatori, misurati nel periodo dal 18 agosto 2024 al 31 dicembre 2030 e ogni sei anni successivi, fino al raggiungimento di livelli soddisfacenti:
- indice delle farfalle comuni
- stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati
- superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità.

Gli Stati membri devono inoltre mirare a garantire un aumento dell'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a ripristinare e ri-umidificare parzialmente le torbiere agricole drenate: il 30% entro il 2030 (di cui almeno un quarto ri-umidificato), il 40% entro il 2040 (un terzo ri-umidificato) e il 50% entro il 2050 (un terzo ri-umidificato), con potenziali esenzioni in determinate circostanze (come infrastrutture, edifici, adattamento climatico o altri interessi pubblici). Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire incentivi per rendere la ri-umidificazione un'opzione attraente per agricoltori e proprietari terrieri e a fornire accesso a formazione e consulenza sui vantaggi della ri-umidificazione delle torbiere.

L'***articolo 12*** stabilisce obblighi per il ripristino degli ecosistemi forestali. Gli Stati membri devono raggiungere una tendenza crescente di almeno 6 dei 7 seguenti indicatori, misurati nel periodo dal 18 agosto 2024 al 31 dicembre 2030 e ogni sei anni successivi, fino al raggiungimento di livelli soddisfacenti:
- legno morto in piedi
- legno morto a terra
- percentuale di foreste disetanee
- connettività forestale
- stock di carbonio organico
- percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone
- diversità delle specie arboree.

Il mancato adempimento è consentito in caso di eventi di forza maggiore su superfici forestali di larga scala (disastri naturali, compresi i mega-incendi boschivi) o trasformazioni dell'habitat causate dai cambiamenti climatici. Gli Stati membri devono inoltre mirare a garantire un aumento dell'indice dell'avifauna comune in habitat forestale.

L'***articolo 13*** incoraggia i Paesi membri a contribuire all'impegno di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030, nel rispetto dei principi ecologici della piantagione forestale.

L'***articolo 14*** descrive i passaggi preparatori che gli Stati membri devono seguire per sviluppare i loro piani nazionali di ripristino (Pnr), sulla base degli articoli descritti sopra. Sono evidenziati il monitoraggio e la ricerca preparatori, inclusa la mappatura di vari ecosistemi. Entro il 2030, gli Stati membri dovrebbero aver stabilito livelli soddisfacenti per le popolazioni di impollinatori, indicatori per gli ecosistemi agricoli e forestali, spazi verdi urbani e copertura arborea. Gli Stati membri possono sviluppare una metodologia entro il 19 agosto 2025 per monitorare le caratteristiche paesaggistiche ad alta diversità (allegato IV); la Commissione ha recentemente pubblicato un documento che fornisce degli orientamenti in merito (disponibile sul portale di riferimento dell'Rrn[2]). L'Rrn incoraggia sinergie con le politiche sulla mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai medesimi,

la neutralità in termini di degrado del suolo e la prevenzione delle catastrofi, con l'agricoltura e la silvicoltura, e con i piani nazionali di ripristino di altri Stati membri, in particolare per gli ecosistemi transfrontalieri. Inoltre, il finanziamento dell'attuazione dell'Rrn non dovrebbe implicare la riprogrammazione dei fondi nell'ambito degli attuali programmi di finanziamento per l'agricoltura e la pesca (inclusi Pac e Pcp).

L'***articolo 15*** stabilisce il contenuto dei piani nazionali di ripristino con scadenze intermedie corrispondenti agli obiettivi e agli obblighi stabiliti negli articoli da 4 a 13, fino al 2050. Ciò include, *inter alia*, i seguenti elementi:
- la quantificazione delle aree da ripristinare con mappe indicative
- la giustificazione delle deroghe, se applicabile
- una descrizione delle misure pianificate, inclusa la specificazione di quali di queste sono pianificate nell'ambito della rete Natura 2000
- le indicazioni degli interventi pianificati per garantire che le aree non si deteriorino
- l'inventario delle barriere e le barriere identificate per la rimozione dall'articolo 7
- gli indicatori scelti per gli ecosistemi agricoli e forestali
- il contributo pianificato alla piantumazione di alberi, delineato nell'articolo 13
- le tempistiche per l'attuazione delle misure di ripristino
- una sezione dedicata che stabilisce, se applicabile, misure di ripristino su misura per le regioni ultraperiferiche
- una sintesi del processo (tenendo conto della partecipazione pubblica, locale comunità e stakeholder)
- gli scenari di impatto del cambiamento climatico
- le esigenze di finanziamento e la considerazione delle sinergie con le politiche climatiche e altri strumenti di politica ambientale (inclusa la Politica agricola comune).

Gli ***articoli 16 e 17*** specificano che gli Stati membri devono presentare i loro piani nazionali di ripristino entro il 1° settembre 2026, ossia 24 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Rrn. La Commissione europea è tenuta a valutare ogni singolo piano nazionale di ripristino entro 6 mesi dalla ricezione della bozza e gli Stati membri hanno 6 mesi dalla ricezione delle osservazioni della Commissione per esaminarle e finalizzare i loro Pnr.

FOTO: REGIONE EMILIA-ROMAGNA, AICG

L'***articolo 18*** descrive il coordinamento tra gli Stati membri per le misure di ripristino negli ecosistemi marini, richiedendo agli Stati membri di presentare raccomandazioni congiunte e la tempistica prevista per tale presentazione, sulla base della procedura di regionalizzazione della politica comune della pesca.

L'***articolo 19*** delinea il processo di analisi e revisione dei piani nazionali di ripristino. In base a questo articolo, gli Stati membri devono rivedere e modificare i loro Pnr e includere misure supplementari entro il 30 giugno 2032 e successivamente entro il 30 giugno 2042 e, a seguire, almeno una volta ogni dieci anni. La Commissione europea può richiedere un nuovo piano nazionale di ripristino rivisto con misure supplementari nel caso in cui i progressi siano ritenuti insufficienti. Tale nuovo piano dovrebbe essere presentato entro 6 mesi dalla data della richiesta formale da parte della Commissione europea.

Gli ***articoli 20 e 21*** stabiliscono le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione (*monitoring* e *reporting*). Gli Stati membri sono tenuti a iniziare a monitorare i tipi di habitat e gli indicatori dal momento in cui l'Rrn entra in vigore e continuare a monitorare e rendicontare i progressi ogni sei anni. La prima rendicontazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2031. La rendicontazione sull'area e sulle condizioni, nonché sulla quantità e qualità degli habitat e degli habitat delle specie (artt. 4 e 5) dovrebbe essere allineata al ciclo di rendicontazione ai sensi dell'articolo 17 della direttiva Habitat e alla valutazione iniziale ai sensi dell'articolo 17 della direttiva quadro sulla Strategia per l'ambiente marino. La rendicontazione sarà richiesta ogni tre anni a partire dal 2028 sui seguenti aspetti: area soggetta a misure di ripristino, aree sottoposte a significativo deterioramento o sottoposte a misure compensative, barriere alla connettività delle acque superficiali e contributo alla piantumazione di alberi. Il monitoraggio annuale (ove applicabile) dovrà essere effettuato per l'indice delle farfalle comuni, gli indici dell'avifauna comune in habitat agricolo e forestale, nonché per le specie di impollinatori (quest'ultimo a partire da un anno dopo l'attuazione del metodo di monitoraggio, in conformità con l'atto delegato delineato nell'articolo 10).
Questi sforzi porteranno a relazioni tecniche ogni tre anni e a relazioni sui progressi a livello Ue ogni sei anni, prodotte dall'Eea. Tali relazioni possono anche utilizzare informazioni tratte dalle relazioni ai sensi delle direttive Uccelli e Habitat, della direttiva quadro sulle Acque e della direttiva quadro sulla Strategia per l'ambiente marino. La Commissione compilerà una relazione per aiutare gli Stati membri a identificare le risorse finanziarie e per fornire informazioni aggiuntive che potrebbero essere utili per finanziare l'attuazione dei Pnr.

L'***articolo 22*** autorizza la Commissione ad adottare atti delegati per modificare gli allegati dell'Rrn. Sulla base del progresso tecnico e scientifico, la Commissione può, mediante atti delegati, adattare l'elenco delle specie e il modo in cui sono raggruppati i tipi di habitat (allegati I - III), gli indicatori di biodiversità utilizzati per gli ecosistemi agricoli e forestali (allegati IV e VI) e l'elenco delle specie

per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo (allegato V).

Gli ***articoli 23 e 24*** descrivono le procedure di delega e di comitatologia. La Commissione europea è autorizzata ad adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a partire dal 18 agosto 2024, che può essere prorogato per periodi di cinque anni. La delega di potere conferita alla Commissione può essere revocata dal Parlamento o dal Consiglio in qualsiasi momento. Un atto delegato può entrare in vigore solo se né il Parlamento né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla notifica. Per gli atti delegati, la Commissione deve consultare esperti di ogni Stato membro e sarà assistita da un comitato specifico conformemente alla procedura di comitatologia.

L'***articolo 25*** prevede una modifica all'Rrn sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (UE 2022/869), per includere l'Rrn quando si considerano i progetti da una prospettiva di politica energetica come un interesse pubblico prevalente.

L'***articolo 26*** richiede alla Commissione europea di rivedere l'Rrn entro il 31 dicembre 2033. Tale revisione valuterà l'impatto dell'Rrn sui settori agricolo, forestale e della pesca, tenendo conto dei collegamenti con la produzione alimentare e la sicurezza alimentare, nonché dell'impatto socioeconomico più ampio dello stesso Rrn.
L'***articolo 27*** ammette la possibilità di sospendere temporaneamente l'articolo 11 (agricoltura) per un periodo massimo di 12 mesi e di estendere tale periodo, in caso di un evento imprevedibile, eccezionale e non provocato che incida gravemente sulla disponibilità di terreni per produrre cibo sufficiente per il consumo dell'Ue.

L'***articolo 28*** prevede l'entrata in vigore dell'Rrn, 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue e la sua applicazione immediata in tutti gli Stati membri.

## Gli allegati

L'***allegato I*** elenca tutti i tipi di habitat terrestri, costieri e di acqua dolce e i gruppi di tipi di habitat di cui all'articolo 4. Sono presentati sei gruppi di tipi di habitat: zone umide (costiere e interne); formazioni erbose e altri habitat pastorali; habitat fluviali, lacustri, alluvionali e ripariali; foreste; habitat di steppe, lande e arbusteti; habitat rocciosi e dunali.
L'***allegato II*** elenca tutti i tipi di habitat marini e i gruppi di tipi di habitat di cui all'articolo 5. Sono forniti sette gruppi di tipi di habitat, nella fattispecie:
- praterie marine
- foreste macroalgali
- parchi di molluschi
- colonie di maerl
- spugne, coralli e banchi coralligeni
- camini e stillicidi
- sedimenti morbidi (non oltre i 1.000 metri di profondità).

Il codice habitat corrispondente, come indicato nell'allegato I della direttiva Habitat, è fornito anche nell'allegato al regolamento per il Ripristino della natura. La classificazione dei tipi di habitat marini utilizzati e la loro differenziazione per regioni biogeografiche marine sono state effettuate secondo il sistema europeo di informazione sulla natura (Eunis), rivisto dall'Eea nel 2022.

L'***allegato III*** elenca tutte le specie marine aggiuntive di cui all'articolo 5.

L'***allegato IV*** fornisce l'elenco degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli di cui all'articolo 11, inclusa la loro descrizione, unità e metodologia per la determinazione e il monitoraggio.

L'***allegato V*** descrive la metodologia per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo a livello nazionale, distinguendo tra Stati membri con popolazioni di uccelli delle zone agricole storicamente più numerose e storicamente meno impoverite. Questo allegato fornisce anche gli elenchi delle specie di uccelli utilizzate per questo indice per Stato membro.

L'***allegato VI*** fornisce l'elenco degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi forestali di cui all'articolo 12, inclusa la loro descrizione, unità e metodologia per la determinazione e il monitoraggio.

L'***allegato VII*** elenca esempi di misure di ripristino per la preparazione dei Pnr degli Stati membri.

## Conclusioni

Con l'adozione dell'Rrn, l'Italia e gli altri 26 Stati membri hanno ora a disposizione una legislazione per ripristinare la natura. L'implementazione dell'Rrn è una sfida impegnativa e ambiziosa per ogni Paese membro e richiede la disponibilità d'una significativa quantità di risorse finanziarie e non per la sua implementazione.
È altrettanto evidente che, una volta implementato, il regolamento porterà numerosi benefici per la natura e per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici in tutta l'Ue.
Il ripristino degli habitat naturali e semi-naturali, come quelli agricoli, è essenziale per salvaguardare la capacità degli ecosistemi di immagazzinare e sequestrare carbonio, riducendo al contempo le emissioni di gas serra in atmosfera legate alle attività di uso del suolo, di trasformazione di uso del suolo e dalla selvicoltura, e per migliorare la resilienza degli ecosistemi a inondazioni, siccità, ondate di calore estremo ed erosione.
Il regolamento fornirà vantaggi e opportunità per i proprietari terrieri e gli imprenditori agricoli che attueranno misure di ripristino, potendo disporre d'un *framework* per supportare i loro sforzi e compensarli finanziariamente. Il regolamento richiede azioni per accrescere lo stato di quattro indicatori dello stato della biodiversità sui terreni agricoli, tre dei quali fanno già parte del quadro delle performance dei piani strategici della Politica agricola comune (Pac) e per i quali sono già state predisposte misure all'interno della Pac stessa.

Una delle principali critiche al regolamento da parte di alcuni gruppi del settore agricolo è che la sua applicazione potrebbe mettere a rischio la sicurezza alimentare dell'Ue. Altri, viceversa, sostengono che l'attuazione piena del regolamento favorirebbe la conservazione e il ripristino della natura e la generazione dei relativi servizi ecosistemici – come la fertilità naturale del suolo, la fornitura di acqua e l'impollinazione – che sostengono la produttività delle aziende agricole e la sicurezza alimentare.
L'attuazione dell'Rrn potrà creare opportunità per le aziende di sviluppare servizi e prodotti a supporto del ripristino, apportare benefici a livello locale, promuovere il dinamismo economico e l'occupazione nelle aree rurali.
Infine, l'attuazione dell'Rrn è fondamentale per raggiungere gli obiettivi chiave del *green deal* dell'Ue e della strategia dell'Ue sulla biodiversità.

Gli Stati membri devono ora avviare un processo di pianificazione nazionale del ripristino con la partecipazione della società civile e di tutti i settori economici e produttivi che possono essere potenzialmente interessati nell'attuazione dell'Rrn, garantendo anche un processo realmente intergovernativo. Un compito fondamentale sarà quello di costruire un dialogo continuo con il mondo produttivo e in particolare con le associazioni degli agricoltori e dei silvicoltori, all'interno delle quali alcune parti hanno espresso opposizione al processo. Infatti, ancora oggi, sebbene vi siano associazioni agricole che guardano alla legge come un supporto essenziale per maggiori investimenti nel ripristino dei terreni agricoli, alcune di esse continuano a nutrire forti preoccupazioni sugli impatti dell'Rrn sulla sostenibilità economica delle aziende agricole e forestali, nonostante le modifiche apportate durante le negoziazioni abbiano ridotto significativamente l'onere per gli agricoltori.

Molti analisti ritengono che, nonostante i compromessi intervenuti durante il processo di negoziazione, il regolamento abbia preservato l'ambizione di fondo, potendo quindi offrire una preziosa opportunità per mantenere la biodiversità in cima all'agenda per la prossima legislatura Ue.
Si tratta di un risultato importante, che dimostra l'impegno dell'Ue nell'affrontare le crisi interdipendenti del clima e della biodiversità e nel procedere verso il raggiungimento degli impegni globali, compresi quelli del Quadro globale sulla biodiversità di Kunming-Montreal, l'accordo adottato nell'ambito della Convenzione delle Nazioni unite per la diversità biologica[3].
L'obiettivo sugli impollinatori fornisce una solida base giuridica per migliorare la biodiversità degli impollinatori e invertire il loro declino in Europa, nonché un metodo di monitoraggio a livello di Ue, supportando gli sforzi in corso, come l'iniziativa sugli impollinatori. Il documento introduce obiettivi giuridicamente vincolanti per l'inverdimento urbano, riconoscendo l'importanza della biodiversità nelle città e contribuendo all'urgente necessità delle città europee di adattarsi ai cambiamenti climatici.

Il regolamento aumenta anche il livello di ambizione per la conservazione della biodiversità in ambiente marino. In particolare, per quanto riguarda la gestione delle aree marine protette, il miglioramento della conoscenza delle condizioni degli habitat marini e il coordinamento tra gli Stati membri quando gli sforzi di ripristino sono in conflitto con le attività di pesca, con alcuni collegamenti alla politica comune della pesca.
I Piani nazionali di ripristino richiederanno una pianificazione strategica da parte degli Stati membri, per la quale alcune considerazioni sono già state offerte da diversi portatori di interesse. Ad esempio, gli Stati membri dovranno identificare e affrontare le

lacune di conoscenza collaborando con i rappresentanti della comunità scientifica, le organizzazioni della società civile e gli esperti degli altri Stati membri per ottenere informazioni chiave su habitat, siti e specie e per identificare le opportunità di ripristino.

Anche i processi partecipativi con la società civile e i settori pertinenti sono considerati fondamentali per garantire un'attuazione di successo sul campo. In particolare, il miglioramento delle capacità di agricoltori, silvicoltori e pescatori di implementare le misure e le pratiche di ripristino è considerato fondamentale per raggiungere gli obiettivi e le disposizioni dell'Rrn. Gli Stati membri sono tenuti a presentare i loro Piani nazionali di ripristino entro il 1° settembre 2026, mostrando come intendono raggiungere gli obiettivi. Questo periodo sarà un momento importante per gli Stati membri, quando strumenti pertinenti, buone pratiche e lezioni apprese saranno utili per ogni Paese nel compito di sviluppare il proprio Piano.

Un'altra componente importante per una piena ed efficace implementazione dei Piani nazionali di ripristino è l'obbligo per gli Stati membri di valutare e considerare le esigenze e le fonti finanziarie per l'attuazione degli stessi. La questione del finanziamento dei Piani rimane irrisolta. Al momento, un articolo dell'Rrn assegna alla Commissione europea il compito di preparare una relazione sulle risorse finanziarie disponibili per la attuazione dell'Rrn e di proporre nuove misure per affrontare il gap di finanziamento. Tuttavia, tali risorse non potranno arrivare prima del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034. Le opzioni spaziano dalla creazione di un fondo dedicato alla protezione e al ripristino della natura al mantenimento dell'attuale struttura di finanziamento con una maggiore integrazione e destinazione dei fondi per il ripristino. Infine, dato il processo politico che ha caratterizzato l'adozione dell'Rrn, una narrazione positiva per il ripristino della natura aiuterà a recuperare e rafforzare l'ambizione iniziale del regolamento. Un compito fondamentale dei governi sarà quello di costruire ponti con vasti settori produttivi, in particolare con quello dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca, delle infrastrutture, del turismo.
Il processo di pianificazione partecipativa dovrà essere in grado di rassicurare questi portatori di interesse, che sono fondamentali per la realizzazione di un piano ambizioso per ripristino della natura nei terreni agricoli e forestali, dimostrando loro che il regolamento non imporrà ulteriori oneri e impedimenti agli imprenditori agricoli e forestali e ai gestori del territorio e che viceversa fornirà soluzioni adattate a livello regionale con cui possono identificarsi.

**Lorenzo Ciccarese, Valentina Rastelli**

Ispra

## NOTE

[1] Rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione europea, istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE Habitat, per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

[2] https://biodiversity.europa.eu/europes-biodiversity/nature-restoration/reference-portal-for-nature-restoration-regulation

[2] Il Quadro globale per la biodiversità di Kunming-Montreal, adottato nel 2022 in occasione della 15ª riunione della Conferenza delle parti della Convenzione per la diversità biologica, prevede una serie di 23 target per arrestare e invertire il declino della biodiversità globale entro il 2030. Il target 2 impegna i Paesi a "garantire che entro il 2030 almeno il 30% delle aree degli ecosistemi terrestri, delle acque interne, costieri e marini degradati siano oggetto di un efficace ripristino, al fine di migliorare la biodiversità, le funzioni e i servizi degli ecosistemi, l'integrità ecologica e la connettività".

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Röschel et al., 2020, *Stato della natura nell'Ue, Documento metodologico. Metodologie di rendicontazione delle direttive Natura 2013-2018 e analisi per lo stato della Natura 2000*, documento tecnico ETC/BD 2/2020, relazione ETC/BD all'Eea.